

XIX LEGISLATURA

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

---

## INDICE

---

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI .....	<i>Pag.</i>	3
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	4
GIUSTIZIA (II) .....	»	17
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	20
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	23
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....	»	29
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI .....	»	33
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	45

PAGINA BIANCA

## **GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI**

---

### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	3
---	---

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 7 settembre 2023. — Presidenza  
del presidente Enrico COSTA.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
8.45 alle 9.10.

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche. C. 854 (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	5
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	13
Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018. C. 1149 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	7
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	14
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019. C. 1150 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	8
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	15
Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021. C. 1259, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	9
ALLEGATO 4 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	16
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/1883, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE. Atto n. 53 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	10
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025. Atto n. 54 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	11
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	11
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva in materia di attività di rappresentanza di interessi.	
Audizione di Fulvio Pastore, professore di diritto costituzionale presso l'Università Federico II di Napoli ( <i>in videoconferenza</i> ), di Federica Fabrizzi, professoressa associata di diritto pubblico presso l'Università degli Studi «La Sapienza» di Roma e di Laura Lorello, professoressa di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Palermo ( <i>in videoconferenza</i> ) ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	11

**COMITATO PERMANENTE PER I PARERI**

*Giovedì 7 settembre 2023. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.*

**La seduta comincia alle 13.45.**

**Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche.**

**C. 854.**

(Parere alla VII Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro URZÌ, *relatore*, ricorda che il Comitato è chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla VII Commissione, la proposta di legge C. 854, di iniziativa dei deputati Schifone e Foti, come modificata dalla Commissione di merito in sede referente, recante « Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche ».

Fa presente che la proposta in esame è composta di due articoli, il primo dei quali, al comma 1, dispone che la Repubblica riconosce i giorni dal 4 all'11 febbraio di ciascun anno quale « Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche », note con la sigla STEM, al fine di sensibilizzare e di stimolare l'interesse, la scelta e l'apprendimento di tali discipline. La relazione illustrativa del provvedimento in esame chiarisce che la Settimana nazionale è fissata « tenuto conto che l'11 febbraio si celebra la Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza ». Ricorda, inoltre, quale importante contributo alla diffusione della sigla STEM in italiano l'istituzione nel 2021 da parte del Ministero dell'istruzione del primo concorso finalizzato al reclutamento del personale docente per le materie scientifiche e tecnologiche nella scuola secondaria di primo e secondo grado. Ai sensi del comma 2 del medesimo

articolo 1, la Settimana nazionale non determina riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né, nei giorni feriali che la compongono, costituisce giorno di vacanza o comporta la riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado. Il comma 3 dispone che, in occasione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche, il Ministero dell'università e della ricerca promuove cerimonie, incontri e ogni altra iniziativa utile, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (cosiddette istituzioni AFAM) e nei principali musei scientifici nazionali della scienza e della tecnica per la realizzazione delle finalità indicate al comma 1. Il comma 4, infine, dispone che le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dall'articolo 1 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Segnala che l'articolo 2 della proposta di legge reca le finalità della Settimana nazionale. In particolare, ai sensi del comma 1, la Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche è volta a promuovere l'orientamento, l'apprendimento, la formazione e l'acquisizione di competenze nell'ambito di tali discipline, necessarie a favorire l'innovazione e la prosperità della Nazione. Secondo quanto previsto dal comma 2, le iniziative da realizzare nell'ambito della Settimana nazionale perseguono le seguenti finalità: *a)* attivare percorsi stabili di orientamento post-scolastico che coinvolgano i discenti e le istituzioni pubbliche, comprese le università, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, le imprese private e gli ordini professionali, volti a favorire la conoscenza delle discipline STEM e che indirizzino, in modo consapevole, la scelta degli stessi discenti verso tali discipline; *b)* valorizzare e consolidare il curriculum vitae scolastico ed extrascolastico; *c)* promuovere campagne di sensibilizzazione allo scopo di stimolare l'interesse, la scelta e l'apprendi-

mento delle discipline STEM; *d*) indirizzare maggiormente la didattica, sin dai primi gradi di istruzione, verso l'acquisizione di competenze nelle discipline STEM; *e*) promuovere corsi di formazione con modalità innovative sulle materie STEM per il personale docente al fine di favorire la trasmissione di tali nozioni ai discenti; *f*) valorizzare gli strumenti di collaborazione tra il settore pubblico e il settore privato attraverso la costituzione e lo sviluppo di start-up innovative e la promozione di collaborazioni con le iniziative di formazione collegate a imprese del settore tecnologico nell'ambito delle discipline STEM; *g*) sostenere iniziative, anche extrascolastiche, per i discenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado volte a stimolare l'apprendimento delle discipline STEM; *h*) promuovere l'organizzazione di incontri, giornate di orientamento e altre attività simili per i discenti della scuola secondaria di secondo grado; *i*) promuovere percorsi di studio, formazione o ricerca nelle discipline STEM, anche attraverso la previsione di borse di studio; *l*) attivare percorsi formativi per favorire, attraverso adeguate competenze in ambito scientifico, il reinserimento nel mercato del lavoro dei soggetti che ne sono usciti promuovendo, in particolare, la partecipazione femminile; *m*) prevedere incentivi e premialità per le aziende e i soggetti privati che operano nel campo scientifico, tecnologico, ingegneristico e matematico e nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT); *n*) promuovere iniziative finalizzate all'applicazione delle competenze STEM in ambito giuridico.

Segnala che il comma 3 dell'articolo 2, al fine di dare concreta attuazione alle finalità sopra descritte, in aggiunta alle risorse disponibili a legislazione vigente, ivi comprese le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Fondo per la Repubblica Digitale (istituito dall'articolo 29 del decreto-legge n. 152 del 2021) nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari, incrementa di 2 milioni di euro per l'anno 2024 il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, provvedendo alla copertura

finanziaria del relativo onere. Ricordo che il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità è stato istituito dall'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) al fine di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, con uno stanziamento originario di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Ai sensi del comma 4, infine, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che l'istituzione di una nuova ricorrenza civile della Repubblica, che richiede, per sua natura, una disciplina unitaria a livello nazionale, rientra prevalentemente nell'ambito della materia dell'ordinamento civile, che l'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Con riguardo all'articolato elenco di celebrazioni, manifestazioni e iniziative da organizzarsi nei vari ambiti (scuole, università, accademie, ma anche a livello delle aziende e di altre realtà della società civile), vengono in rilievo talune materie di competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni (ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione), quali « promozione e organizzazione di attività culturali », « istruzione », « professioni », « ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi », ma anche, per alcuni aspetti, la materia dell'istruzione e formazione professionale riconducibile alla competenza residuale regionale (ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione).

Formula quindi, anche considerate le motivazioni e le finalità del provvedimento, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

**Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018.**

**C. 1149 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Augusta MONTARULI (FDI), *relatrice*, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla III Commissione, il disegno di legge recante ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018 (C. 1149), già approvato dal Senato.

Ricorda che un disegno di legge di ratifica del medesimo Trattato (l'Atto Senato n. 1987) venne esaminato nella scorsa legislatura dalla Commissione affari esteri del Senato della Repubblica, ma non poté vedere completato il suo *iter* a causa della conclusione anticipata della legislatura.

Come indicato nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento presentato al Senato, la ratifica in esame si inserisce nell'ambito degli strumenti finalizzati all'intensificazione e alla puntuale regolamentazione dei rapporti di cooperazione posti in essere dall'Italia con i Paesi al di fuori dell'Unione europea, con i quali si persegue l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto alla criminalità, consentendo una stretta collaborazione tra i due Paesi in tale settore.

Quanto al contenuto del Trattato oggetto di ratifica, composto da 26 articoli, preceduti da un breve preambolo, fa presente che l'articolo 1 precisa gli ambiti dell'assistenza giudiziaria in materia penale (fra cui la ricerca e l'identificazione di persone, la notificazione degli atti giudi-

ziari, l'assunzione di testimonianze o dichiarazioni, la confisca di proventi illeciti). L'articolo 2 circoscrive l'ambito di operatività del « principio della doppia incriminazione » ai soli casi in cui la richiesta di assistenza giudiziaria abbia ad oggetto l'esecuzione di perquisizioni, sequestri o altri atti che, per loro natura, incidano su diritti fondamentali delle persone. Al di fuori di tali ipotesi, l'assistenza potrà essere prestata anche quando il fatto per cui procede lo Stato richiedente non sia previsto come reato nello Stato richiesto.

Fa altresì presente che l'articolo 3 disciplina inoltre i casi in cui possa essere previsto un rifiuto o un differimento dell'assistenza giudiziaria, includendovi, oltre a quelli previsti dalle norme pattizie internazionali, i casi in cui: la richiesta sia contraria alla legislazione dello Stato richiesto; si proceda per un reato politico o per uno di natura esclusivamente militare; si proceda per un reato punibile con una pena vietata dalla normativa nazionale e si abbiano fondati motivi che la richiesta possa essere strumentale a perseguire una persona per motivi di razza, sesso, religione, nazionalità od opinioni politiche.

Il Trattato individua quindi nei rispettivi Ministeri della giustizia le Autorità centrali designate dalle Parti (articolo 4), disciplina le forme e il contenuto della richiesta (articolo 5), le modalità per l'esecuzione della domanda di assistenza (articolo 6) e per la notifica dei documenti (articolo 8), le misure per la localizzazione e identificazione di persone (articolo 7), le assunzioni probatorie (articoli 9 e 10), le garanzie speciali per le persone citate (articolo 11), le modalità di trasferimento temporaneo di persone detenute (articolo 12) e le misure di protezione per vittime e testimoni (articolo 13). I successivi articoli riguardano le modalità di comparizione delle persone (articolo 14), la produzione di documenti (articolo 15), le perquisizioni, i sequestri e la confisca di proventi del reato (articolo 16), gli accertamenti bancari e finanziari (articolo 17), la possibilità di costituire squadre investigative comuni (articolo 18), le consegne vigilate o controllate nel territorio dell'altra Parte (articolo 19) e le procedure

per lo scambio di informazioni sui procedimenti penali e sulla legislazione (articoli 20 e 21). Il Trattato, oltre a precisare che non si impedisce alle Parti di cooperare in materia di assistenza, in virtù di altri trattati dei quali sono parte (articolo 22), disciplina le modalità per garantire la riservatezza delle informazioni o delle prove fornite (articolo 23), la suddivisione delle spese tra le Parti (articolo 24) e la composizione di eventuali controversie interpretative o applicative dell'accordo (articolo 25). L'articolo 26 dispone infine in materia di entrata in vigore, modifica e cessazione del Trattato.

Quanto al contenuto del disegno di legge, composto da 4 articoli, fa presente che gli articoli 1 e 2 riguardano rispettivamente la ratifica e l'ordine di esecuzione del Trattato. L'articolo 3 quantifica gli oneri complessivi derivanti dall'attuazione del provvedimento e dispone in materia di copertura finanziaria mentre l'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala che il provvedimento s'inquadra nell'ambito delle materie (politica estera e rapporti internazionali dello Stato) di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019.**

**C. 1150 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Edoardo ZIELLO (LEGA), *relatore*, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla III Commissione, il disegno di legge recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019 (C 1150), già approvato dal Senato. Ricorda che un identico disegno di legge di ratifica dell'Accordo in esame era stato incardinato nella scorsa legislatura presso la Commissione esteri del Senato, senza tuttavia che se ne concludesse l'*iter*.

Fa quindi presente che l'obiettivo dell'Accordo, che ricalca il modello di analoghi accordi di cooperazione in materia di difesa, è quello di fornire un'adeguata cornice giuridica per l'avvio di forme strutturate di cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Stati contraenti, al fine di consolidare le rispettive capacità difensive, di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza, nonché di indurre positivi effetti indiretti nei settori produttivi e commerciali coinvolti dei due Paesi.

Quanto al suo contenuto, l'Accordo – costituito da un breve preambolo e da sedici articoli – dopo aver offerto un quadro delle definizioni utilizzate (articolo 1), individua (articolo 2) gli obiettivi e le modalità della cooperazione bilaterale, tra i quali in particolare: lo sviluppo e l'aggiornamento della politica della difesa; la partecipazione del personale militare ad esercitazioni e programmi di formazione; la lotta alla pirateria marittima e ad altre attività sulla sicurezza marittima; lo scambio di esperienze tramite esercitazioni congiunte e la partecipazione ad operazioni di mantenimento della pace sotto l'egida delle Nazioni Unite.

I Ministeri della difesa delle due Parti sono indicati quali autorità competenti per l'attuazione dell'Accordo (articolo 3). Fra le aree di cooperazione (articolo 4) vengono annoverati: il supporto ad iniziative commerciali connesse a materiale e servizi per la difesa, la formazione delle Forze Armate

e la sanità militare, l'istituzione di contatti permanenti; la partecipazione ad attività sportive ed esercitazioni; lo scambio di visite reciproche. I successivi articoli dell'Accordo disciplinano: l'organizzazione delle attività addestrative (articolo 5); la cooperazione nel settore degli equipaggiamenti militari (articolo 6); gli aspetti finanziari (articolo 7) e quelli giurisdizionali (articolo 8). Ulteriori misure riguardano le questioni relative al risarcimento dei danni provocati alla Parte ospitante (articolo 10), la regolazione dell'ingresso e della permanenza reciproca di personale (articolo 11), i requisiti sanitari (articolo 12), le condizioni di cessazione anticipata dei programmi di scambio (articolo 13) e le modalità per la protezione e per il trattamento di informazioni classificate (articolo 14). L'Accordo definisce infine le modalità di risoluzione delle eventuali controversie interpretative o applicative (articolo 15) e i termini per la sua entrata in vigore, per la sua durata, oltre che i termini per la possibilità di emendarne i contenuti (articolo 16).

Quanto al contenuto del disegno di legge in esame, fa presente che gli articoli 1 e 2 riguardano rispettivamente la ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 reca la copertura finanziaria degli oneri imputabili alle spese di missione per lo svolgimento delle visite ufficiali e degli incontri operativi previsti. L'articolo 4 pone una clausola di invarianza finanziaria per ogni ulteriore spesa, stabilendo che ad eventuali oneri addizionali derivanti dall'attuazione dell'intesa bilaterale si dovrà fare fronte con apposito provvedimento legislativo. L'articolo 5 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala che il provvedimento s'inquadra nell'ambito delle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

**Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021.**

**C. 1259, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Igor IEZZI (LEGA), *relatore*, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato ad esprimere il prescritto parere alla Commissione Affari esteri sulla proposta di legge recante ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021 (C. 1259 d'iniziativa dei senatori Alfieri ed altri), approvata dal Senato in un testo unificato.

Ricorda che il 12 febbraio 1982 la Repubblica italiana ed il Principato di Monaco hanno stipulato una Convenzione generale di sicurezza sociale, successivamente ratificata con legge 5 marzo 1985, n. 130, ed in vigore a far data dal 1° ottobre 1985. La Convenzione consente ai cittadini dei due Paesi contraenti, residenti nel territorio dell'altro Paese, di beneficiare, alle stesse condizioni dei cittadini di quest'ultimo, delle disposizioni di sicurezza sociale, relative, fra le altre, all'organizzazione dei servizi sociali, alla copertura dei carichi di maternità e dei rischi malattia, invalidità e morte, all'assicurazione sugli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali e al regime delle prestazioni familiari.

Fa quindi presente che l'Emendamento oggetto della ratifica in esame integra la Convenzione, allo scopo di disciplinare il telelavoro (e le altre forme di lavoro a distanza) svolto da lavoratori residenti in uno dei due Stati e dipendenti da un datore

di lavoro avente la propria sede sociale o il proprio domicilio nel territorio dell'altro Stato ed è stato sottoscritto dalle Parti durante l'emergenza da COVID-19, che ha evidenziato l'importanza della modifica in oggetto, avendo costretto al telelavoro numerosi lavoratori che, tipicamente, pur residenti in Italia, sono alle dipendenze di aziende del Principato di Monaco. I lavoratori da remoto residenti in Italia potranno essere soggetti alla legislazione sociale monegasca, durante tutto il periodo della loro attività per conto di un'impresa presente sul territorio del Principato e viceversa. Da parte italiana la modifica appare importante perché, in caso contrario, le aziende monegasche avrebbero un aggravio amministrativo (per la gestione dei contributi previdenziali), che potrebbe indurle a scoraggiare il ricorso al telelavoro o l'impiego di personale italiano.

Quanto al contenuto dell'Emendamento, composto da sei articoli, segnala che l'articolo 1 prevede l'assoggettamento dei lavoratori subordinati o assimilati, residenti in uno dei due Stati contraenti, che esercitano un'attività in telelavoro (o altra modalità a distanza) nello Stato in cui risiedono, per conto esclusivo di un datore di lavoro dell'altro Stato, alla legislazione del Paese dove ha sede sociale o domicilio il datore di lavoro da cui dipende, a condizione che almeno un terzo dell'orario di lavoro settimanale si svolga nei locali del datore di lavoro stesso. L'articolo 2 prevede che le autorità competenti verifichino il rispetto delle condizioni previste per l'applicazione dell'articolo 1. Si prevede anche una verifica dell'applicazione delle disposizioni inserite dall'Emendamento stesso, trascorsi tre anni dalla data della sua entrata in vigore. L'articolo 3 prevede che l'Emendamento sia attuato nel rispetto delle legislazioni italiana e monegasca, del diritto internazionale oltre che, per quanto concerne la parte italiana, degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. L'articolo 4 dispone che i Paesi contraenti sosterranno le spese derivanti dall'attuazione dell'Emendamento in esame senza oneri aggiuntivi. L'articolo 5 stabilisce che le eventuali controversie nell'inter-

pretazione o nell'applicazione dell'Emendamento siano risolte in via amichevole, tramite consultazioni e negoziati diretti tra i Paesi. L'articolo 6 prevede, infine, che ciascuna Parte contraente notifici all'altra la conclusione dei lavori finalizzati all'entrata in vigore dell'Emendamento, che avrà effetto dal primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione della seconda notifica.

Segnala quindi che la proposta di legge è composta di tre articoli, che dispongono rispettivamente: l'autorizzazione alla ratifica; l'ordine di esecuzione e l'entrata in vigore, come di consueto il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Quanto infine al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che il provvedimento s'inquadra nell'ambito delle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 13.50.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 7 settembre 2023. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO.*

**La seduta comincia alle 13.50.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/1883, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE.**

**Atto n. 53.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 1° agosto 2023.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Ricorda che il rappresentante del Governo ha dichiarato la disponibilità ad attendere il parere parlamentare fino al 15 settembre prossimo.

Comunica che nella seduta odierna si procederà alla discussione generale. Nessuno chiedendo di intervenire, comunica altresì che nella prossima seduta il relatore presenterà la proposta di parere in modo che possa essere valutata dai membri della Commissione ai fini della votazione da effettuare nella seduta successiva, e comunque entro il 15 settembre. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025.**

**Atto n. 54.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 1° agosto 2023.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Ricorda che il rappresentante del Governo ha dichiarato la disponibilità ad attendere il parere parlamentare fino al 15 settembre prossimo.

Comunica che nella seduta odierna si procederà alla discussione generale. Nessuno chiedendo di intervenire, comunica altresì che nella prossima seduta la rela-

trice presenterà la proposta di parere in modo che possa essere valutata dai membri della Commissione ai fini della votazione da effettuare nella seduta successiva, e comunque entro il 15 settembre. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.55.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 7 settembre 2023.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.15.

**INDAGINE CONOSCITIVA**

*Giovedì 7 settembre 2023. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Indagine conoscitiva in materia di attività di rappresentanza di interessi.**

**Audizione di Fulvio Pastore, professore di diritto costituzionale presso l'Università Federico II di Napoli (in videoconferenza), di Federica Fabrizzi, professoressa associata di diritto pubblico presso l'Università degli Studi «La Sapienza» di Roma e di Laura Lorello, professoressa di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Palermo (in videoconferenza).**

*(Svolgimento e conclusione).*

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che i deputati possono partecipare in videoconferenza alla seduta odierna, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il regolamento e che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

**Fulvio PASTORE, professore di diritto costituzionale presso l'Università Federico II di Napoli (in videoconferenza), Federica FA-**

BRIZZI, *professoressa associata di diritto pubblico presso l'Università degli Studi « La Sapienza » di Roma*, e Laura LORELLO, *professoressa di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Palermo (in videoconferenza)* svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene quindi, per porre quesiti e svolgere considerazioni, il deputato Alfonso COLUCCI (M5S).

Fulvio PASTORE, *professore di diritto costituzionale presso l'Università Federico II di Napoli (in videoconferenza)*, Federica FABRIZZI, *professoressa associata di diritto pubblico presso l'Università degli Studi « La*

*Sapienza » di Roma*, e Laura LORELLO, *professoressa di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Palermo (in videoconferenza)* forniscono chiarimenti in merito ai quesiti posti.

Nazario PAGANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia i professori per i loro interventi e dichiara quindi conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.15.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## ALLEGATO 1

**Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche. C. 854.****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 854, di iniziativa dei deputati Schifone e Foti, come modificata dalla Commissione di merito in sede referente, recante l'Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche,

considerato che:

l'articolo 1 dispone che la Repubblica riconosce i giorni dal 4 all'11 febbraio di ciascun anno quale « Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche », note con la sigla STEM, per sensibilizzare e stimolare l'interesse, la scelta e l'apprendimento di tali discipline;

a tal fine, il medesimo articolo dispone che, in occasione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche, il Ministero dell'università e della ricerca promuove cerimonie, incontri e ogni altra iniziativa utile, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e nei principali musei scientifici nazionali della scienza e della tecnica;

l'articolo 2 reca le finalità della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche che, attraverso numerose iniziative, è volta a promuovere l'orientamento,

l'apprendimento, la formazione e l'acquisizione di competenze nell'ambito di tali discipline, necessarie a favorire l'innovazione e la prosperità della Nazione;

ritenuto che:

*per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:*

l'istituzione di una nuova ricorrenza civile della Repubblica, che richiede, per sua natura, una disciplina unitaria a livello nazionale, rientra prevalentemente nell'ambito della materia dell'ordinamento civile, che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

con riguardo all'articolato elenco di celebrazioni, manifestazioni e iniziative previste dalla proposta di legge, vengono in rilievo le materie « promozione e organizzazione di attività culturali », « istruzione », « professioni », « ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi », di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni (ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione), ma anche, per alcuni aspetti, la materia dell'istruzione e formazione professionale riconducibile alla competenza residuale regionale (ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione),

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018. C. 1149  
Governo, approvato dal Senato.**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1149, recante ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018;

rilevato che:

la ratifica in esame si inserisce nell'ambito degli strumenti finalizzati all'intensificazione e alla puntuale regolamentazione dei rapporti di cooperazione posti in essere dall'Italia con i Paesi al di fuori dell'Unione europea, con i quali si persegue l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto alla criminalità, consentendo una stretta collaborazione tra i due Paesi in tale settore;

nello specifico, con il Trattato oggetto di ratifica, composto da ventisei articoli ed un preambolo, le Parti si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in materia penale in molteplici settori, quali – tra l'altro – la ricerca e l'identificazione di persone, la notificazione degli atti giudiziari, l'assunzione di testimonianze o dichiarazioni, la confisca di proventi illeciti, l'esecuzione di attività di indagine e di ispezioni giudiziarie, l'effettuazione di perquisizioni e sequestri;

il Trattato circoscrive l'ambito di operatività del « principio della doppia incriminazione » ai soli casi in cui la richiesta di assistenza giudiziaria abbia ad oggetto l'esecuzione di perquisizioni, sequestri o altri atti che, per loro natura, incidano su diritti fondamentali delle persone; al di fuori di tali

ipotesi, l'assistenza potrà essere prestata anche quando il fatto per cui procede lo Stato richiedente non sia previsto come reato nello Stato richiesto;

è previsto il rifiuto o il differimento dell'assistenza giudiziaria, oltre che nei casi disciplinati dalle norme pattizie internazionali, anche quando la richiesta sia contraria alla legislazione dello Stato richiesto; si proceda per un reato politico o per uno di natura esclusivamente militare; si proceda per un reato punibile con una pena vietata dalla normativa nazionale e si abbiano fondati motivi che la richiesta possa essere strumentale a perseguire una persona per motivi di razza, sesso, religione, nazionalità od opinioni politiche;

considerato che:

il disegno di legge, già approvato dal Senato, si compone di quattro articoli che recano l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, la copertura finanziaria e l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*;

ritenuto che:

*per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:*

il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 3

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019. C. 1150 Governo, approvato dal Senato.**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1150, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019;

rilevato che:

l'obiettivo dell'Accordo, che ricalca il modello di analoghi accordi di cooperazione in materia di difesa, è quello di fornire un'adeguata cornice giuridica per l'avvio di forme strutturate di cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Stati contraenti, al fine di consolidare le rispettive capacità difensive, di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza, nonché di indurre positivi effetti, indiretti, nei settori produttivi e commerciali coinvolti dei due Paesi;

nello specifico, l'Accordo – costituito da un breve preambolo e da sedici articoli – individua gli obiettivi e le modalità della cooperazione bilaterale, tra i quali in particolare lo sviluppo e l'aggiornamento della politica della difesa; la partecipazione del personale militare ad esercitazioni e programmi di formazione; la lotta alla pi-

rateria marittima e ad altre attività sulla sicurezza marittima; lo scambio di esperienze tramite esercitazioni congiunte e la partecipazione ad operazioni di mantenimento della pace sotto l'egida delle Nazioni Unite;

considerato che:

il disegno di legge, già approvato dal Senato, si compone di cinque articoli che recano l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, la copertura finanziaria per le spese di missione, la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*;

ritenuto che:

*per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:*

il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 4

**Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021.****C. 1259, approvato dal Senato.****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 1259, recante ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021;

rilevato che:

la Convenzione generale di sicurezza sociale, stipulata il 12 febbraio 1982 tra la Repubblica italiana ed il Principato di Monaco, consente ai cittadini dei due Paesi contraenti, residenti nel territorio dell'altro Paese, di beneficiare, alle stesse condizioni dei cittadini di quest'ultimo, delle disposizioni di sicurezza sociale, relative, fra le altre, all'organizzazione dei servizi sociali, alla copertura dei carichi di maternità e dei rischi malattia, invalidità e morte, all'assicurazione sugli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali e al regime delle prestazioni familiari;

l'Emendamento oggetto della ratifica, composto da sei articoli, integra la Convenzione, allo scopo di disciplinare il telelavoro (e le altre forme di lavoro a distanza) svolto da lavoratori residenti in uno dei due Stati e dipendenti da un datore di lavoro avente la propria sede sociale o il proprio domicilio nel territorio dell'altro Stato;

in particolare, l'articolo 1 dell'Emendamento prevede l'assoggettamento dei la-

voratori subordinati o assimilati, residenti in uno dei due Stati contraenti, che esercitano un'attività in telelavoro (o altra modalità a distanza) nello Stato in cui risiedono, per conto esclusivo di un datore di lavoro dell'altro Stato, alla legislazione del Paese dove ha sede sociale o domicilio il datore di lavoro da cui dipende, a condizione che almeno un terzo dell'orario di lavoro settimanale si svolga nei locali del datore di lavoro stesso;

considerato che:

la proposta di legge, già approvata dal Senato, è composta di tre articoli, che dispongono rispettivamente: l'autorizzazione alla ratifica; l'ordine di esecuzione e l'entrata in vigore, come di consueto il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

ritenuto che:

*per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:*

il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-*duodecies*, 635 e 639 del codice penale. C. 789 Bagnai e C. 1297 Governo, approvato dal Senato (*Esame e rinvio*) ..... 17

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 7 settembre 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO.*

**La seduta comincia alle 13.50.**

**Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-*duodecies*, 635 e 639 del codice penale.**

**C. 789 Bagnai e C. 1297 Governo, approvato dal Senato.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro PALOMBI (FDI), *relatore*, nell'introdurre l'esame del disegno di legge del Governo recante « Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-*duodecies*, 635 e 639 del codice penale »

(C. 1297) approvato dal Senato il 12 luglio scorso, nonché dell'abbinata proposta di legge Bagnai C. 789, vertente su identica materia, evidenzia, preliminarmente, come la finalità dei due provvedimenti sia quella di introdurre misure volte a rafforzare la risposta sanzionatoria ai sempre più frequenti atti di vandalismo ai danni di beni culturali e opere d'arte.

Per comodità espositiva, i contenuti dei due testi saranno illustrati seguendo l'ordine del disegno di legge di iniziativa governativa che reca quattro articoli.

L'articolo 1 introduce disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali e paesaggistici.

Il comma 1 punisce con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 60.000, chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende inservibili in tutto o in parte o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui.

Il comma 2 prevede invece una sanzione amministrativa da euro 10.000 a euro 40.000 per chiunque deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina i beni culturali ad un uso pregiu-

dizievole per la loro conservazione o integrità ovvero ad un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico.

Sono fatte salve le sanzioni penali applicabili a fronte di tali condotte criminose.

Il comma 3 individua il prefetto come organo competente a ricevere il rapporto con il quale viene accertata la violazione e a irrogare le citate sanzioni amministrative. La disposizione inoltre precisa che il verbale contenente l'accertamento e la contestazione delle violazioni debba essere notificato al trasgressore entro 120 giorni dal giorno in cui il fatto è commesso.

Il comma 4 dispone che i proventi di tali sanzioni amministrative pecuniarie siano impiegati prioritariamente per il ripristino dei beni.

Il comma 5 prevede che entro 30 giorni dalla notifica del verbale di accertamento, il trasgressore sia ammesso al pagamento della sanzione in misura ridotta, salvo che il destinatario del provvedimento sanzionatorio si sia già avvalso, nei cinque anni precedenti, della stessa facoltà.

Ai sensi del comma 6 per tutto quanto non espressamente indicato è applicabile la legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il comma 7 dispone che nel caso in cui per lo stesso fatto è stata applicata, a carico del reo o dell'autore della violazione, la sanzione amministrativa pecuniaria indicata dai commi 1 e 2 ovvero una sanzione penale: l'autorità giudiziaria e l'autorità amministrativa tengono conto, al momento dell'irrogazione delle sanzioni di propria competenza, delle misure punitive già irrogate; l'esazione della pena pecuniaria ovvero della sanzione pecuniaria amministrativa è limitata alla parte eccedente quella riscossa, rispettivamente, dall'autorità amministrativa ovvero da quella giudiziaria.

Il comma 8 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 2 interviene sulla attuale disciplina penale che configura la fattispecie di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (articolo 518-*duodecies* del codice penale).

Il testo vigente punisce la condotta di chi rende il bene non fruibile. La novella in

esame specifica che tale condotta è limitata all'ipotesi in cui la fruibilità sia prevista (analogamente a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del disegno di legge in discussione).

Al riguardo, anche la proposta di legge del collega Bagnai (C. 789), modifica il medesimo articolo l'articolo 518-*duodecies* introducendo una specifica sanzione per il caso in cui il danno riguardi teche, custodie o altre strutture adibite all'esposizione, protezione e conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi.

L'articolo 3 interviene sull'apparato sanzionatorio previsto dal terzo comma dell'articolo 635 del codice penale, con riguardo al reato di danneggiamento in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico). In aggiunta alla già prevista pena della reclusione da uno a cinque anni si introduce anche la pena pecuniaria della multa fino a 10 mila euro.

L'articolo 4 novella l'articolo 639 del codice penale che punisce il deturpamento o l'imbrattamento di cose altrui.

In particolare, la lettera *a*) triplica l'importo attuale della multa comminabile, a querela della persona offesa, a chiunque, fuori dai casi preveduti dall'articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui (da 103 euro a 309 euro).

La lettera *b*) introduce una specifica sanzione – reclusione da 1 a 6 mesi o multa da 300 a 1.000 euro – per coloro che deturpano o imbrattano teche, custodie e altre strutture adibite alla esposizione, protezione e conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico.

La lettera *c*) introduce una fattispecie aggravata (sanzionata con pene raddoppiate) a carico di chi, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Conclusivamente, si segnala che la proposta di legge Bagnai C. 789 modifica anche il comma 2 dell'articolo 381 del codice di procedura penale al fine di inserire il delitto di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici di cui all'articolo 518-*duodecies* del codice

penale fra quelli per cui è previsto l'arresto facoltativo in flagranza.

Ciro MASCHIO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.55.**

### III COMMISSIONE PERMANENTE

#### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena, fatto a San Marino il 31 marzo 2022. C. 924 Governo ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	20
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	22

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 7 settembre 2023. — Presidenza del presidente Giulio TREMONTI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Maria Tripodi.*

#### La seduta comincia alle 14.10.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena, fatto a San Marino il 31 marzo 2022.**

**C. 924 Governo.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Paolo FORMENTINI (LEGA), *relatore*, in termini generali, sottolinea che il provvedimento ha la finalità di estendere la cooperazione giudiziaria bilaterale con San Marino al settore disciplinato, nell'ambito

del Consiglio d'Europa, dalla Convenzione sulla sorveglianza delle persone condannate o liberate sotto condizione, firmata a Strasburgo il 30 novembre 1964 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge n. 772 del 1973.

Ricorda che con la Convenzione di Strasburgo del 1964 le Parti contraenti si impegnano a prestarsi assistenza al fine della riabilitazione sociale dell'individuo che, nel loro territorio, sia oggetto di una condanna giudiziaria accompagnata da una sospensione condizionale della pena o di una condanna a pena detentiva o misura privativa della libertà personale. La relazione del Governo precisa che rispetto a tale Convenzione l'ambito di applicazione è ampliato a tutte le misure, *lato sensu* intese, che ricadono sotto la disciplina della decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, attuata in Italia dal decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 38.

Rimandando all'accurata documentazione predisposta dal Servizio Studi, si limita a ricordare che la decisione quadro 2008/947/GAI estende il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie all'esecuzione delle pene non restrittive della libertà personale e fissa le norme

che ogni Stato membro deve seguire per svolgere la sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive emesse da un altro Stato membro. Essa sostituisce perciò le disposizioni corrispondenti della richiamata Convenzione del Consiglio d'Europa.

Segnala che con il decreto legislativo n. 38 del 2016, l'Italia ha conformato il proprio ordinamento alle decisioni quadro n. 909 e 947 emesse dal Consiglio di Europa in data 27 novembre 2008, disciplinando quindi la possibilità, in caso di condanna emessa dall'Italia, di eseguire le misure alternative alla detenzione anche in uno Stato aderente all'Unione Europea.

Evidenzia che l'accordo in esame si compone di un preambolo e di ventisei articoli.

In particolare, l'articolo 1 individua l'oggetto dell'accordo nel reciproco riconoscimento delle sentenze di condanna con la sospensione condizionale della pena o la concessione di sanzioni sostitutive di pene detentive, nonché delle decisioni di liberazione condizionale o concessione di misure alternative alla detenzione che impongono obblighi o prescrizioni in vista della loro sorveglianza nelle parti. L'articolo 2 contiene le definizioni relative ai profili giuridici, mentre l'articolo 3 individua le finalità dell'accordo nella riabilitazione e nel recupero dei soggetti interessati, nella riduzione dei rischi di recidiva e nella protezione delle vittime e della collettività.

Gli articoli 4 e 5 specificano le Autorità centrali competenti per l'accordo e l'ambito di applicazione, con l'elenco delle misure a cui si estende la disciplina per i due Stati.

Gli articoli dal 6 al 9 riguardano l'iter procedurale di trasmissione e recepimento delle decisioni ai fini del loro riconoscimento ed esecuzione.

L'articolo 10, relativo all'adattamento delle sanzioni sostitutive, delle misure alternative e delle misure di liberazione e sospensione condizionale, attribuisce alle autorità giudiziarie dei due Paesi rilevanti poteri di adattamento delle misure in questione. Particolare rilievo ha la previsione che l'istruttoria possa essere compiuta nel

corso del procedimento poi definito dalla decisione giudiziaria.

L'articolo 11 riguarda la doppia incriminazione e riporta l'elenco dei tipi di reati previsti dalla legge della Parte di emissione e punibili, secondo tale legge, con una pena detentiva o una misura restrittiva della libertà personale della durata massima non inferiore a un anno, che danno luogo al riconoscimento della decisione ai sensi dell'Accordo, senza una ulteriore verifica della doppia incriminazione del fatto.

L'articolo 12 disciplina i motivi di rifiuto del riconoscimento e/o dell'esecuzione da parte dell'autorità competente del Paese di esecuzione nei confronti della decisione in materia di misure alternative, sanzioni sostitutive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena e/o il trasferimento della sorveglianza sui relativi obblighi o prescrizioni, dettagliandone i casi previsti. È tuttavia previsto che, in alcuni casi, l'autorità giudiziaria, prima di procedere al rifiuto, possa richiedere alla Parte di emissione ulteriori informazioni e chiarimenti ai fini del riconoscimento della decisione, con un termine di sessanta giorni (articolo 13).

L'articolo 14, sulla legislazione applicabile, ulteriormente completato dagli articoli dal 15 al 17, afferma che l'esecuzione della decisione avviene attraverso le modalità previste appunto dalla legislazione della Parte di esecuzione che, secondo gli articoli 3 e 5, si occupa anche di vigilare sul rispetto degli obblighi e prescrizioni impartiti anche riguardo all'obbligo di risarcire i danni cagionati a seguito del reato, richiedendo la prova dell'adempimento. Una volta avvenuto il riconoscimento e determinate le modalità per l'applicazione della decisione, l'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione è competente, secondo il diritto nazionale, per gli ulteriori effetti connessi all'adozione delle misure oggetto dell'Accordo.

L'articolo 19 riguarda cessazione della competenza della Parte di esecuzione sul riconoscimento della sanzione sostitutiva, della misura alternativa, della liberazione condizionale o sospensione condizionale della pena.

L'articolo 20, invece, concerne le comunicazioni e consultazioni tra le autorità competenti, che possono avvenire appunto tramite le autorità giudiziarie o tramite le autorità centrali degli Stati, di cui all'articolo 4.

L'articolo 21 si occupa del criterio di ripartizione delle spese derivanti dall'Accordo, stabilendo che le stesse sono a carico della Parte di esecuzione, ad eccezione delle attività e degli atti da compiersi esclusivamente nel territorio della Parte di emissione.

L'articolo 22 riguarda il trattamento dei dati personali, mentre l'articolo 23 riguarda le relazioni con altri accordi e la compatibilità con il diritto internazionale e dell'Unione Europea. Esso stabilisce, in particolare, che l'Accordo sostituisce le disposizioni di ogni altro eventuale accordo bilaterale o multilaterale sulla materia tra lo Stato italiano e la Repubblica di San Marino, salvo che le stesse consentano una maggiore semplificazione e più rapida applicazione delle norme relative alla sorveglianza degli obblighi e delle prescrizioni contenute nelle decisioni di riconoscimento ed esecuzione delle misure citate. Pertanto, entro un anno dalla sua entrata in vigore, le Parti dovranno reciprocamente comunicarsi quali saranno le disposizioni di altri accordi bilaterali o multilaterali che intendano continuare ad applicare.

L'articolo 24 disciplina la risoluzione delle controversie riguardanti l'interpretazione o l'applicazione delle norme dell'Accordo, da risolvere tramite consultazioni dirette tra le Parti. Gli articoli 25 e 26 contengono, rispettivamente, alcune disposizioni transitorie, e le clausole sull'entrata in vigore e l'eventuale recesso.

Quanto al disegno di legge di ratifica, rileva che esso si compone a sua volta di cinque articoli.

L'articolo 1 reca l'autorizzazione alla ratifica, mentre l'articolo 2 contiene l'ordine di esecuzione.

L'articolo 3 riguarda le norme applicabili per l'attuazione dell'Accordo. Secondo il comma 1, salvo quanto previsto dal successivo comma 2, ai fini dell'attuazione dell'Accordo, quando le sue disposizioni

mancano o non dispongono diversamente, si osservano, se compatibili, quelle contenute nel sopra citato decreto legislativo n. 38 del 2016.

Inoltre, evidenzia che il comma 2 individua nel giudice che ha disposto la sospensione del procedimento con messa alla prova, l'autorità giudiziaria competente a chiedere assistenza per la sorveglianza dell'esecuzione delle prescrizioni e degli obblighi ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, dell'Accordo. Il comma 3 stabilisce che nel caso previsto dall'articolo 7, paragrafo 1, dell'Accordo (sulla procedura per la trasmissione diretta della decisione, scritta e tracciabile, possibilmente per posta elettronica o copia autenticata o in originale) l'autorità giudiziaria che trasmette o che riceve direttamente la richiesta di assistenza ne informa il Ministero della giustizia, inviando copia della richiesta stessa.

Da ultimo segnala che l'articolo 4 contiene la clausola di invarianza finanziaria e che l'articolo 5 regola l'entrata in vigore della legge di ratifica.

La sottosegretaria Maria TRIPODI si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Giulio TREMONTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, essendo concluso l'esame preliminare, avverte che si intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La Commissione conviene.

**La seduta termina alle 14.20.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 7 settembre 2023.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.50.

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2022. C. 1343 Governo, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2023. C. 1344 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione</i> ) .....	23
ALLEGATO ( <i>Emendamenti presentati</i> ) .....	27
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	26

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 7 settembre 2023. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.*

#### La seduta comincia alle 9.05.

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2022.**

**C. 1343 Governo, approvato dal Senato.**

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2023.**

**C. 1344 Governo, approvato dal Senato.**

*(Seguito dell'esame congiunto e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta di martedì 5 settembre 2023.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, avverte preliminarmente che tutte le Commissioni alle quali i provvedimenti risultano assegnati in sede consultiva hanno

trasmesso le relazioni di rispettiva competenza, segnalando che, con riferimento ai medesimi provvedimenti, le predette Commissioni non hanno approvato proposte emendative.

Passando all'esame del disegno di legge recante il rendiconto per l'esercizio finanziario 2022, fa presente che non sono state presentate proposte emendative.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire alla relatrice il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge C. 1343, recante il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2022.

Delibera altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, passando all'esame del disegno di legge recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2023 segnala che sono stati presentati cinque emendamenti, che risultano ammissibili (*vedi allegato*).

Ylenja LUCASELLI (FDI), *relatrice*, esprime parere contrario su tutte le pro-

poste emendative presentate osservando che esse prevedono, all'interno dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, la riduzione dello stanziamento corrispondente al programma 23.1, relativo ai Fondi da assegnare, il cui importo è parametrato alle esigenze cui si prevede di sopperire nel corso della gestione.

Evidenzia, peraltro, che il provvedimento in esame, non è lo strumento più idoneo a potenziare singole iniziative di spesa, pure meritevoli di considerazione e già oggetto di attenzione da parte della maggioranza e del Governo.

La sottosegretaria Sandra SAVINO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Marco GRIMALDI (AVS), sottolinea preliminarmente il rilievo della discussione del disegno di legge di assestamento, invitando la presidenza a non voler comprimere i tempi di esame da parte della Commissione.

Nel dissentire da quanto testé affermato dalla relatrice, sostiene che il disegno di legge di assestamento, attraverso il quale non è ammessa l'introduzione di nuove disposizioni normative, è stato tuttavia più volte utilizzato per stanziare risorse finalizzate a fronteggiare emergenze verificatesi nel corso dell'anno.

Precisa che le proposte emendative presentate dal proprio gruppo traggono origine dalle necessità messe in luce dalla recente tragedia accaduta a Brandizzo, dovuta ad una procedura impiegata al solo scopo di accelerare i tempi di lavoro. Fa riferimento, in particolare, all'esigenza di prevedere misure di contrasto al lavoro nero, cui si ricorre di frequente nei casi in cui sia necessario incrementare in modo imprevisto la manodopera, nonché alla necessità di rafforzare l'attuazione della legislazione sociale e di quella in materia di sicurezza sul lavoro.

Sottolinea che il grave incidente ha evidenziato l'importanza di una maggiore prevenzione e formazione, di una diversa gestione degli appalti nonché di un potenziamento

delle risorse umane impiegate negli ispettorati del lavoro, come del resto affermato anche da esponenti del Governo e della maggioranza.

In riferimento alle riduzioni dei programmi di spesa previste dalle proposte emendative al fine di compensare l'incremento dei programmi incrementati, sottolinea che si tratta di risorse che sinora non sono state impegnate e che, probabilmente, non lo saranno entro la conclusione dell'esercizio in corso.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), nel condividere quanto affermato dal collega Grimaldi sulla facoltà di presentare proposte emendative al disegno di legge di assestamento, chiede alla relatrice di chiarire l'affermazione secondo la quale non sarebbe possibile ridurre il programma indicato, nonostante si tratti di risorse non ancora utilizzate.

Ylenja LUCASELLI (FDI), *relatrice*, nel riconoscere la rilevanza delle finalità perseguite dalle proposte emendative presentate, sottolinea che il Governo e la maggioranza hanno da tempo posto all'attenzione il tema della sicurezza sul lavoro e intendono affrontarlo ancora, in modo più compiuto, nei prossimi provvedimenti di natura economica.

In risposta alla deputata Guerra, fa presente di non aver contestato l'ammissibilità delle proposte emendative presentate, ma di essersi limitata a osservare che le modifiche apportate dal disegno di legge di assestamento hanno carattere prevalentemente tecnico, essendo finalizzate a far fronte alle esigenze emerse nel corso della gestione. Con riferimento alla riduzione delle risorse stanziare nell'ambito dei Fondi da assegnare, ribadisce che le dotazioni assestate sono state definite sulla base delle effettive necessità di utilizzo nel corso dell'esercizio finanziario. Conferma, quindi, il parere contrario sulle proposte emendative presentate.

Marco GRIMALDI (AVS), nel replicare all'intervento della relatrice Lucaselli, ribadisce che le risorse non impegnate ri-

schiano di rimanere inutilizzate – e, quindi, improduttive – nell’esercizio finanziario in corso, mentre potrebbero essere proficuamente impegnate a vantaggio degli ispettorati del lavoro.

Luigi MARATTIN (A-IV-RE), nel far notare che, nel disegno di legge recante il rendiconto dello Stato per l’esercizio finanziario 2022, il ricorso al mercato finanziario in termini di competenza risulta pari a circa 391,4 miliardi di euro, mentre, nel disegno di legge recante disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2023, il medesimo saldo risulta pari a oltre 507 miliardi di euro, chiede alla rappresentante del Governo di voler chiarire, eventualmente anche nel corso dell’esame in Assemblea, i motivi di tale rilevante incremento.

Ylenja LUCASELLI (FDI), *relatrice*, in risposta al deputato Grimaldi, ribadisce che le dotazioni destinate ai Fondi da assegnare sono commisurate alle esigenze che il Governo prevede che possano intervenire entro il termine dell’esercizio finanziario e, per tale ragione, non possono essere ridotte in questa fase.

Paolo TRANCASSINI (FDI) osserva che, anche volendo sostenere le proposte emendative presentate dal collega Grimaldi, gli stanziamenti in esse previsti rappresenterebbero un mero passaggio di risorse da una finalità ad un’altra ma non risolverebbero le complesse questioni che si intendono affrontare. Afferma, infatti, che, come riconosciuto dallo stesso deputato Grimaldi, si tratta di temi non esclusivamente economici ma che coinvolgono anche aspetti culturali, legati, tra l’altro, alla formazione impartita nell’ambito del sistema di istruzione.

Marco GRIMALDI (AVS), nel condividere le considerazioni espresse dal deputato Trancassini, sottolinea che le proposte presentate intendono dar seguito anche alle dichiarazioni di alcuni componenti del Governo circa l’intenzione di incrementare le

risorse destinate ai controlli sulle stazioni appaltanti.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Grimaldi Tab. 2.1, Grimaldi Tab. 2.2, Grimaldi Tab. 2.3, e Grimaldi Tab. 2.4.

Marco GRIMALDI (AVS), intervenendo sull’emendamento Bonelli Tab. 2.5, rileva criticamente che diversi rappresentanti del Governo e della maggioranza, al verificarsi di gravi catastrofi ambientali, tendono ad assimilarle a quelle avvenute in precedenza, mentre l’epoca attuale è caratterizzata da fenomeni nuovi, come l’innalzamento della temperatura atmosferica e l’antropizzazione non sostenibile che ha comportato una massiccia cementificazione.

A suo avviso, quindi, per contrastare efficacemente i fenomeni climatici che caratterizzano i nostri giorni, occorre investire in modo coerente sulla riduzione delle emissioni di gas e su politiche attive di tutela dell’ambiente. A tale riguardo, evidenza che l’emendamento in esame è volto ad incrementare, all’interno dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, lo stanziamento corrispondente al programma 5.2, relativo alla promozione dell’efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico, ricordando che, in tale ambito, alcune imprese italiane hanno presentato circa centoventi progetti che ancora non hanno ottenuto le autorizzazioni necessarie per essere realizzati.

Conclude sottolineando l’urgenza di investire sulla diffusione dell’energia eolica, con particolare riferimento agli impianti in mare aperto, cosiddetti *off shore*, che coniugano l’utilizzo delle infrastrutture in acciaio con la tutela dei porti, rigettando l’idea, più volte suggerita in questi mesi da esponenti della maggioranza, di ritornare alla produzione dell’energia nucleare.

La Commissione respinge l’emendamento Bonelli Tab. 2.5.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, fa presente che si è concluso l’esame delle

proposte emendative riferite al disegno di legge di assestamento per l'anno 2023.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera, quindi, di conferire alla relatrice il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul disegno di legge C. 1343, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2023.

Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, avverte che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 9.30.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 7 settembre 2023.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.30 alle 9.45.

## ALLEGATO

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2023. C. 1344 Governo, approvato dal Senato.****EMENDAMENTI PRESENTATI**

## TAB. 2.

*Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 – Fondi da ripartire, programma 23.1 – Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:*

2023:

CP: -80.000.000;  
CS: -80.000.000.

*Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 1 – Politiche per il lavoro, programma 1.4 – Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro, apportare le seguenti variazioni:*

2023:

CP: +80.000.000;  
CS: +80.000.000.

**Tab.2.1.** Grimaldi, Mari.

*Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 – Fondi da ripartire, programma 23.1 – Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:*

2023:

CP: -30.000.000;  
CS: -30.000.000.

*Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 1 – Politiche per il lavoro, programma 1.4 – Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e os-*

*servanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro, apportare le seguenti variazioni:*

2023:

CP: +30.000.000;  
CS: +30.000.000.

**Tab.2.2.** Grimaldi, Mari.

*Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 – Fondi da ripartire, programma 23.1 – Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:*

2023:

CP: -80.000.000;  
CS: -80.000.000.

*Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 1 – Politiche per il lavoro, programma 1.7 – Prevenzione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, apportare le seguenti variazioni:*

2023:

CP: +80.000.000;  
CS: +80.000.000.

**Tab.2.3.** Grimaldi, Mari.

*Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 – Fondi da ripartire, programma 23.1 – Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:*

2023:

CP: -30.000.000;  
CS: -30.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, *missione 1* – Politiche per il lavoro, *programma 1.7* – Prevenzione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, *apportare le seguenti variazioni:*

2023:

CP: +30.000.000;  
CS: +30.000.000.

**Tab.2.4.** Grimaldi, Mari.

*Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23* – Fondi da ripartire, *programma 23.1* –

Fondi da assegnare, *apportare le seguenti variazioni:*

2023:

CP: -30.000.000;  
CS: -30.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, *missione 5* – Energia e diversificazione delle fonti energetiche, *programma 5.2* – Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico, *apportare le seguenti variazioni:*

2023:

CP: + 30.000.000;  
CS: + 30.000.000.

**Tab.2.5.** Bonelli, Grimaldi.

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alla Banca centrale europea, alla Corte dei conti, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni – Proposta per un organismo etico interistituzionale (COM(2023) 311 final) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	29
--	----

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Giovedì 7 settembre 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.*

#### **La seduta comincia alle 13.45.**

**Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alla Banca centrale europea, alla Corte dei conti, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni – Proposta per un organismo etico interistituzionale. (COM(2023) 311 final).**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Cristina ROSSELLO (FI-PPE), *relatrice*, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame della proposta, presentata dalla Commissione europea lo scorso 8 giugno, d'istituire un organismo per le questioni etiche concernenti i membri delle istituzioni e degli organi consultivi dell'UE.

La proposta si articola formalmente in una comunicazione, che descrive il contesto dell'iniziativa, cui è allegato uno schema

di accordo per la creazione del nuovo organismo che verrebbe concluso tra Parlamento europeo, Consiglio europeo, Consiglio, Commissione europea, Corte di giustizia, Banca centrale europea, Corte dei conti, Comitato economico e sociale e Comitato delle regioni, nonché di un meccanismo formale per il coordinamento e lo scambio di opinioni in materia.

A giustificazione della sua iniziativa, la Commissione europea pone l'esigenza – che sarebbe a suo avviso emersa chiaramente nella prassi – di stabilire un insieme comune di norme minime etiche per i membri di tali istituzioni ed organi e di stabilire un meccanismo di cooperazione per discutere o coordinare le rispettive misure interne.

La Commissione europea osserva al riguardo che, mentre il personale dell'UE è già soggetto ad obblighi etici comuni e dettagliati stabiliti dallo Statuto dei funzionari dell'UE, ciascuna istituzione prevede nei suoi regolamenti interni e/o in appositi codici di condotta norme differenziate per i propri membri, dando attuazione alle disposizioni dei trattati sull'UE volte a garantirne il corretto comportamento, l'indipendenza e l'integrità.

L'iniziativa, che ha apparentemente un impatto limitato al quadro istituzionale europeo, presenta in realtà una fortissima rilevanza politica, incidendo in ultima istanza sul funzionamento stesso della democrazia in Europa e sul rapporto tra l'Unione e i suoi cittadini. La definizione di norme etiche minime ha, infatti, una potenziale ripercussione sulle prerogative, sulla reputazione, sull'ambito di azione e sulla legittimazione dei componenti delle istituzioni e degli organi che esercitano le competenze attribuite dai Trattati all'UE. Per queste ragioni l'esame della proposta di accordo interistituzionale da parte della Camera e di altri Parlamenti nazionali è quanto mai opportuna. Ciò anche alla luce del fatto che questa iniziativa si colloca, per un verso, nel più ampio quadro delle misure promosse dal Parlamento europeo per dare risposta ai fenomeni di corruzione e riciclaggio di denaro che hanno coinvolto deputati, ex deputati e personale del Parlamento europeo (cosiddetto scandalo *Qatargate*).

Per altro verso, essa è considerata dalla Commissione europea quale elemento centrale nell'ambito delle iniziative da essa presentate per rafforzare lo Stato di diritto, combattere la corruzione e promuovere la democrazia europea.

Venendo ai contenuti dell'accordo interistituzionale, l'organismo etico sarebbe composto da un membro titolare e uno supplente per ciascuna istituzione partecipante. Ciascuna istituzione o organo designerebbe quale proprio rappresentante, in linea di principio, un vicepresidente, salvo che tale funzione non esista all'interno della istituzione o organo o la scelta non sia appropriata. La funzione di Presidente dell'organismo ruoterebbe ogni anno, seguendo l'ordine delle istituzioni di cui all'articolo 13 TUE (Parlamento europeo, Consiglio europeo, Consiglio, Commissione europea, Corte di giustizia, Banca centrale europea, Corte dei conti, Comitato economico e sociale e Comitato delle regioni).

Nel suo operato l'organismo etico si avvarrebbe, inoltre, di cinque esperti indipendenti, in qualità di osservatori, nominati – secondo una procedura stabilita

dalla Commissione – in base alla loro competenza, esperienza in funzioni di alto livello, indipendenza e qualità professionali, nonché garantendo l'equilibrio di genere.

Il nuovo organismo avrebbe tre compiti principali, il primo dei quali consisterebbe nell'elaborazione ed aggiornamento di norme minime comuni nei seguenti ambiti: interessi e beni da dichiarare; attività collaterali/esterne dei membri; accettazione di doni, ospitalità, viaggi offerti da terzi; misure di condizionalità e trasparenza, in particolare per le riunioni dei membri delle Istituzioni dell'UE con i rappresentanti di interessi, integrando le norme già previste dal registro per la trasparenza della Commissione, del Parlamento europeo e del Consiglio operante dal 2021; gestione delle attività post-mandato degli ex membri e la loro trasparenza; attuazione del quadro comune delle norme minime, anche per monitorare la conformità e assicurare il seguito in caso di violazioni, prevedendo meccanismi di monitoraggio, nonché per rafforzare una cultura comune dell'etica e dell'integrità, in particolare attraverso l'informazione e la sensibilizzazione; pubblicità delle informazioni raccolte nel quadro degli ambiti precedenti. Le norme così definite dall'organismo comune fungerebbero da base minima e ciascuna istituzione rimarrà libera di applicare un regolamento interno ancora più rigoroso, ma non di limitare le norme comuni.

Il secondo compito dell'organismo etico risiederebbe nello scambio di opinioni sul regolamento interno di ciascuna istituzione per consentire loro di apprendere e trarre vantaggio dall'esperienza altrui.

Il terzo compito, infine, atterrebbe alla promozione di una cultura etica comune a tutti i membri delle istituzioni dell'UE, facilitando la trasparenza e comprensione del quadro sia all'interno che all'esterno delle istituzioni stesse.

Il nuovo organismo etico non si occuperebbe invece di indagini individuali e non interferirebbe, né limiterebbe in alcun modo le indagini di organismi esistenti. Ai sensi dei trattati, tale responsabilità spetta infatti alla Procura europea (EPPO) e alle autorità di polizia e giudiziarie nazionali, per i casi

penali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, e all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), per irregolarità e violazioni degli obblighi professionali, nonché al Mediatore europeo per i casi di cattiva amministrazione e a ciascuna istituzione in caso di violazione delle rispettive norme.

Per quanto riguarda lo stato e le prospettive di adozione dell'accordo da parte delle Istituzioni ed organi interessati, ricordo preliminarmente che, ad avviso della Commissione, sarebbe importante approvarlo quanto prima in modo da procedere alla istituzione del nuovo organismo responsabile delle questioni di etica prima delle prossime elezioni europee (previste dal 6 al 9 giugno 2024).

Le reazioni alla proposta di accordo da parte del Parlamento europeo è stata tutt'altro che positiva. Il 12 luglio 2023 l'Assemblea ha approvato, infatti, una risoluzione nella quale vengono avanzati numerosi e profondi rilievi critici.

Anzitutto, si contesta il forte ritardo con cui la Commissione ha presentato la proposta, osservando che essa è insoddisfacente e non sufficientemente ambiziosa, poiché non propone la creazione di un vero e proprio organismo indipendente responsabile delle questioni di etica, quale previsto dal Parlamento nelle sue risoluzioni del 16 settembre 2021 e del 16 febbraio 2023.

In particolare, il Parlamento deplora che la Commissione abbia proposto di integrare cinque esperti indipendenti solo in qualità di osservatori anziché di membri a pieno titolo: i membri dell'organismo – come già chiesto in precedenti risoluzioni – dovrebbero essere tutti indipendenti, scelti in funzione delle loro competenze, esperienze e qualità professionali, nonché della loro integrità personale.

In secondo luogo, il Parlamento europeo ribadisce la sua posizione in base alla quale l'organismo etico dovrebbe poter indagare di propria iniziativa su presunte violazioni delle norme etiche da parte degli *ex* deputati e degli *ex* membri del personale e di quelli attuali nonché condurre indagini documentali e in loco sulla base delle informazioni raccolte o ricevute da terzi, rispet-

tando l'immunità dei deputati e la loro libertà di mandato e salvaguardando le garanzie procedurali applicabili. Inoltre, l'organismo dovrebbe essere in grado di formulare raccomandazioni in merito alle sanzioni alle autorità competenti delle rispettive istituzioni partecipanti.

In terzo luogo, il Parlamento europeo contesta che la proposta della Commissione si applichi ai membri delle istituzioni e sottolinea la necessità che l'organismo protegga gli informatori, in particolare i funzionari pubblici europei, affinché essi possano esprimere le loro preoccupazioni circa le eventuali violazioni delle norme senza timore di ritorsioni.

In quarto luogo, la risoluzione chiede maggiore ambizione nella strutturazione del segretariato dell'organismo etico e che gli vengano assegnate risorse sufficienti per consentirgli di svolgere tutte le sue funzioni.

Infine, si chiede l'elaborazione di norme rigorose in materia di trasparenza e accesso alle istituzioni per i soggetti iscritti nel Registro per la trasparenza, comprese le ONG, ribadendo la necessità di effettuare un esame finanziario preliminare completo di tali soggetti prima che siano iscritti nel registro per la trasparenza.

Malgrado queste critiche radicali, il Parlamento europeo s'impegna a concludere i negoziati interistituzionali entro la fine del 2023, affinché il nuovo organismo etico possa diventare operativo al più tardi all'inizio della prossima legislatura.

Per quanto riguarda il Consiglio dell'Unione europea, è stata avviata una prima riflessione sulla base di un parere del rispettivo Servizio giuridico emesso lo scorso 20 luglio.

Il parere sottolinea alcuni aspetti importanti in punta di diritto: il primo è che i capi di Stato e di Governo in seno al Consiglio europeo, i ministri e gli altri rappresentanti degli Stati membri in seno al Consiglio, anche quando esercitano la Presidenza del Consiglio, non possono essere inclusi nel campo di applicazione dell'accordo, in quanto restano soggetti nella loro attività alle rispettive giurisdizioni nazionali. Non esistono, invece, ostacoli giu-

ridici all'applicazione dell'accordo interistituzionale e delle norme etiche minime che saranno emanate al Presidente del Consiglio europeo e all'Alto Rappresentante nel campo di applicazione dell'accordo.

In secondo luogo, il parere del Servizio giuridico chiede che i compiti dell'organismo siano chiariti, al fine di garantire il pieno rispetto dell'autonomia istituzionale e dell'indipendenza di ciascuna istituzione parte dell'accordo, avanzando specifici rilievi al riguardo. Nel parere si rileva, infine, che l'accordo dovrà essere approvato dal Consiglio a maggioranza qualificata rafforzata (il 72 per cento dei voti favorevoli del Consiglio, ossia i voti favorevoli di 20 su 27 Stati membri, che rappresentino almeno il 65 per cento della popolazione dell'UE).

Anche alla luce della posizione espressa dal Parlamento europeo e del parere del Servizio giuridico del Consiglio, propone di

svolgere ai fini della prosecuzione dell'esame un breve ciclo di audizioni di rappresentanti del Governo, di europarlamentari italiani nonché di grandi esperti, particolarmente qualificati nell'ambito della *compliance* alla normativa nazionale ed europea, operanti nel mondo delle società private e partecipate.

Isabella DE MONTE (A-IV-RE) si associa alle considerazioni ed alle proposte avanzate dall'onorevole Rossello.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, condivide le proposte formulate dalle deputate Rossello e De Monte riguardanti lo svolgimento di un ciclo di audizioni che consentirà d'integrare efficacemente il dibattito in sede di esame preliminare.

**La seduta termina alle 14.05.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	33
PARERE PARLAMENTARE SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di contratto di servizio tra il Ministero delle imprese e del <i>made in Italy</i> e la RAI-Radiotelevisione Italiana Spa, per il periodo 2023-2028 (Doc. n. 52) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	33
ALLEGATO ( <i>Schema di parere proposto dai Relatori sull'Atto del Governo n. 52</i> ) .....	36

Giovedì 7 settembre 2023. – Presidenza della presidente Barbara FLORIDIA.

#### La seduta comincia alle 8.35.

(*La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente*).

#### Sulla pubblicità dei lavori.

La PRESIDENTE comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

#### PARERE PARLAMENTARE SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di contratto di servizio tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e la RAI- Radiotelevisione Italiana Spa, per il periodo 2023 – 2028 (Doc. n. 52).

(*Seguito dell'esame e rinvio*)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 luglio 2023.

La PRESIDENTE ricorda che l'ordine del giorno reca seguito dell'esame dello schema di contratto di servizio tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e la RAI-Radiotelevisione Italiana Spa, per il periodo 2023-2028, su cui la Commissione è chiamata, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera *b*), numero 10, della legge n. 249 del 1997, ad esprimere il proprio parere.

Prima di cedere la parola ai relatori Lupi e Nicita, desidera ringraziare quanti hanno contribuito all'approfondita istruttoria sul provvedimento in esame, attraverso le numerose audizioni che questa Commissione ha svolto per poter esprimere il proprio parere.

Come convenuto nella riunione svoltasi ieri dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, nonché sulla base delle interlocuzioni successivamente svolte, si è convenuto di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti riferiti allo schema di parere presentato dai relatori per mercoledì 13 settembre alle ore 12. Sempre la prossima settimana avranno luogo, nelle giornate di mercoledì e giovedì,

ulteriori sedute presumibilmente dedicate allo svolgimento della discussione generale e all'illustrazione degli stessi emendamenti.

Cede dunque la parola ai Relatori, deputato Lupi e senatore Nicita, affinché illustrino alla Commissione i contenuti dello schema di parere da loro predisposto (*vedi allegato*).

Il deputato LUPU (NM(N-C-U-I)-M), relatore, fa presente preliminarmente che il testo dello schema di parere è stato elaborato raccogliendo i contributi emersi durante il ciclo di audizioni svolte, con l'intento di evidenziare le modifiche al testo dello schema di contratto di servizio che si reputano necessarie per una migliore declinazione della missione del servizio pubblico alla luce delle nuove sfide da affrontare.

Si tratta di un testo iniziale, aperto al confronto tra tutte le forze politiche e quindi suscettibile di ogni possibile modifica ed integrazione, nell'auspicio che la Commissione possa esprimersi in modo totalmente unitario. Pertanto, su alcune questioni ci si è riservati di predisporre specifici interventi sul testo solo dopo le valutazioni che emergeranno durante il seguito dell'*iter*; fa riferimento in particolare al tema, sollevato da più parti, circa la misurabilità degli obiettivi e degli impegni che la Rai è chiamata a rispettare, in modo che gli stessi possano essere verificati nel loro percorso attuativo, anche prevedendo il rafforzamento della funzione di controllo e vigilanza di questa Commissione.

Prima di soffermarsi nel merito di alcune puntuali modifiche e proposte, rileva altresì che il contratto di servizio non può essere considerato alla stregua di un trattato filosofico, dovendo attenersi alla indicazione di principi, impegni e obiettivi rivolti all'Azienda, che necessariamente devono essere tradotti in modo sintetico e non eccessivamente verboso ed articolato.

Tra le modifiche proposte nello schema di parere, segnala che nelle premesse si è inteso evidenziare l'esigenza di una offerta maggiormente inclusiva e accessibile nei confronti delle persone disabili, mentre nell'articolo 2 sottolinea che viene proposto che la Rai trasmetta annualmente a questa

Commissione una dettagliata informativa sulle strategie editoriali individuate per la valorizzazione delle tematiche incluse nell'offerta di servizio pubblico e sui conseguenti risultati raggiunti.

Nell'articolo 3 sono state avanzate talune modifiche per prevedere anche un più efficace processo di alfabetizzazione digitale, mentre in ordine all'articolo 4 dedicato alla qualità dell'informazione si è, da una parte, ribadita l'esigenza di una valorizzazione e promozione del giornalismo di inchiesta, dall'altra, si propone la pubblicazione da parte della Rai, sul proprio sito, di un elenco completo degli opinionisti e degli ospiti delle trasmissioni, corredato da una loro biografia.

Anche venendo incontro a numerose sollecitazioni, i relatori hanno inteso enucleare le specifiche esigenze che riguardano la fascia dei minori in un apposito articolo – ulteriore rispetto a quello riferito ai giovani – e hanno ulteriormente avanzato alcune proposte migliorative sia sull'articolo 6 (*Made in Italy*) che sull'articolo 7, con specifico riferimento al tema della salute.

Ulteriori proposte sono contenute anche per quanto riguarda i temi della transizione ambientale (articolo 8), mentre nell'articolo 9, al fine di accrescere la fruibilità e l'accessibilità dell'offerta del servizio pubblico per le persone disabili, si sono introdotte modifiche più puntuali e cogenti.

Dopo aver segnalato le ulteriori proposte attinenti agli articoli 10 e 11, segnala l'introduzione di un apposito articolo in merito alle audiovideoteche, mentre all'articolo 13 si richiama il rispetto dell'Azienda alle norme per l'inserimento lavorativo per le persone disabili e per il rafforzamento della formazione dei giornalisti.

Evidenzia che nell'articolo 17 si intende avanzare una proposta per una migliore razionalizzazione delle spese legali, mentre all'articolo 18 si è inteso precisare alcune indicazioni da inserire nel bilancio di esercizio per l'impiego dei ricavi derivanti dal gettito del canone per scopi culturali, sociali ed educativi.

Dopo essersi soffermato sulle proposte relative alla restante parte dell'articolato,

fa presente che sono state al momento avanzate alcune modifiche all'Allegato 1, lasciando aperta la possibilità di inserire nello stesso articolato i contenuti che ora sono previsti nel suddetto Allegato.

Il senatore NICITA (PD-IDP), relatore, rileva preliminarmente che lo schema di contratto di servizio presenta delle discontinuità rispetto ai precedenti contratti: questo aspetto se da una parte può anche essere meritevole di apprezzamento, alla luce di un testo maggiormente semplificato e quindi più facilmente divulgabile, dall'altra comporta alcune problematiche poiché, a suo avviso, alcuni profili essenziali non sembrano essere sufficientemente trattati, come ad esempio i contenuti ora relegati nell'Allegato 1, peraltro escluso dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Alla luce di quanto appena evidenziato, si giustifica la natura estremamente articolata dello schema di parere che oggi viene presentato, sul quale richiama l'attenzione rispetto ad alcuni aspetti prioritari; in primo luogo si rende necessario riflettere su quale contenuto dare all'offerta di servizio pubblico, in modo da tener conto di tutte le sensibilità e gli orientamenti, in una visione inclusiva, a cui dovrebbe attenersi anche questa Commissione, su taluni temi di indubbio rilievo, come la tutela della dignità della persona, l'attenzione verso i giovani e i minori e il contrasto verso ogni forma di discriminazione.

In secondo luogo, come già anticipato dall'altro relatore, nello schema di parere si sono apportate alcune modifiche relative al rafforzamento dei controlli sul rispetto di principi ed obiettivi e sulla cosiddetta misurabilità degli stessi, avendo consapevolezza che questi aspetti possono essere ulteriormente arricchiti alla luce del confronto che avrà luogo in Commissione.

La senatrice GELMINI (Az-IV-RE) evidenzia che da un lato occorre tener conto e rispettare le norme vigenti in merito

all'attuale assetto della *governance* Rai, alla luce delle modifiche normative introdotte nel 2015, ma dall'altro si rende indispensabile un rafforzamento del ruolo di controllo e di vigilanza di questa Commissione, in modo che gli obiettivi e i principi contenuti nel contratto di servizio siano effettivamente valutati e misurati.

Il deputato CANDIANI (LEGA), nell'associarsi alle considerazioni appena espresse dalla senatrice Gelmini, richiama l'attenzione sulla natura pragmatica che dovrebbe avere il contenuto del contratto di servizio in modo che, tramite precisi indicatori e parametri, si possa verificare il raggiungimento da parte della società concessionaria degli impegni e degli obiettivi cui è tenuta.

La PRESIDENTE osserva che il tema della misurazione degli obiettivi, in modo da verificarne il loro raggiungimento, ha sicuramente una natura prioritaria ed è stato sottolineato più volte nel corso delle audizioni. Si tratta pertanto di un aspetto che sarà al centro del dibattito che sarà svolto nelle prossime sedute.

Il relatore LUPI (NM(N-C-U-I)-M) nel ribadire che lo schema di parere presentato oggi rappresenta un punto di partenza. Sottolinea inoltre la natura peculiare della Rai, che è un'azienda pubblica che deve anche competere all'interno del mercato. Conseguentemente, impegni ed obiettivi che giustamente devono essere posti alla società concessionaria, oltre che effettivamente verificati nella loro attuazione da parte degli organi preposti, non devono costituire dei vincoli eccessivi che minino l'operatività dell'Azienda nei confronti dei suoi concorrenti.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**La seduta termina alle 9.15.**

ALLEGATO

**Schema di parere proposto dai Relatori sull'Atto del Governo n. 52.**

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

*a)* visto l'articolo 1, comma 6, lettera *b)*, n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249, che prevede il parere della Commissione sullo schema di Contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico;

*b)* visto l'articolo 59 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 (testo unico dei servizi di media audiovisivi) che al comma 1 stabilisce che il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è affidato in concessione a una società per azioni, la RAI Radiotelevisione italiana S.p.a., che, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 7 del medesimo decreto, lo svolge sulla base di un contratto nazionale di servizio di durata quinquennale con il quale sono individuati i diritti e gli obblighi della società concessionaria;

*c)* visto l'articolo 1, comma 2, della Convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e la Rai per la concessione per il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale approvata con D.P.C.M. 28 aprile 2017;

*d)* visti, altresì, gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

*e)* viste le linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, ai sensi dell'articolo 59, comma 6, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi approvate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 266/22/CONS del 19/07/2022;

*f)* esaminato lo schema di Contratto di servizio per il periodo 2023 – 2028;

*g)* preso atto dei contenuti dello schema di contratto trasmesso a codesta Commissione;

*h)* tenuto conto delle audizioni svolte e della documentazione consegnata o pervenuta alla Commissione nell'ambito dell'attività istruttoria condotta,

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

Nella premessa,

al punto 5, alla lettera *b)*, sostituire la parola « credibilità » con: « affidabilità »;

al punto 5, alla lettera *c)*, sostituire la parola « maggiore » con: « piena »;

al punto 5, alla lettera *c)*, dopo la parola « misurabili » inserire le seguenti: « e la relativa pubblicazione periodica, »;

dopo il punto 5, aggiungere il seguente: « 5-*bis*. Al fine di garantire un'offerta inclusiva e accessibile anche ai cittadini utenti con disabilità sensoriali, il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale deve svolgersi nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18. »;

all'articolo 2,

al comma 1, dopo le parole « di valore » inserire le seguenti: « e di qualità »;

al comma 1, dopo la parola « utenti » inserire le seguenti: « e per la coesione sociale »;

al comma 1, dopo la parola « tutti » inserire le seguenti: « , non discriminatoria »;

al comma 1, dopo la parola « sostenibile » inserire le seguenti: « e innovativa »;

al comma 1, sostituire la parola « ambientale, » con le seguenti: « sociale e »;

al comma 1, sostituire la parola « credibile » con: « affidabile »;

al comma 2, dopo la parola « improntata » inserire le seguenti: « ai valori costituzionali e ai »;

al comma 2, dopo la parola « completezza, » inserire la seguente: « correttezza »;

al comma 2, dopo la parola « rispetto » inserire le seguenti: « della dignità della persona umana, »;

al comma 2, sopprimere le parole « , e della persona »

al comma 2, dopo la parola « violenza » inserire le seguenti: « e discriminazione »;

al comma 3, dopo le parole « a Rai » inserire le seguenti: « in qualità di concessionaria del servizio pubblico »;

al comma 3, dopo la parola « offerta » sostituire le parole « di servizio pubblico » con: « complessiva »;

al comma 3, lettera *b*), dopo la parola « completezza » inserire la seguente: « , correttezza »;

al comma 3, lettera *b*), dopo la parola « imparzialità » inserire le seguenti: « verifica delle fonti, »;

al comma 3, lettera *c*), dopo la parola « pubblico » inserire la seguente: « più »;

al comma 3, dopo la lettera *c*) inserire la seguente lettera: « *c-bis*) assicurare il valore formativo ed educativo, con particolare attenzione all'infanzia e all'adolescenza; »

al comma 3, alla lettera *g*) dopo la parola « inclusività » inserire le seguenti: « e fruibilità »;

al comma 3, alla lettera *h*) dopo la parola « volontariato, » inserire le seguenti: « della libertà e della dignità della persona »;

al comma 3, alla lettera *i*) dopo la parola « nazionale » inserire le seguenti: « del teatro, della danza e delle arti visive affinché si valorizzino la creatività, il sistema delle imprese culturali, si supportino i talenti emergenti rafforzando la produzione indipendente italiana; »;

al comma 3, dopo la lettera *i*) inserire la seguente lettera: « *i-bis*) adottare criteri di gestione idonei ad assicurare trasparenza ed efficienza con particolare riguardo all'uso delle risorse pubbliche. »;

dopo il comma 4, aggiungere il seguente: « *4-bis*. In riferimento agli obiettivi di natura editoriali elencati al comma 3, la Rai è tenuta a predisporre e trasmettere annualmente alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi una dettagliata informativa in cui siano evidenziate le strategie editoriali individuate per valorizzare le diverse tematiche all'interno dell'offerta di servizio pubblico e i conseguenti risultati raggiunti. »;

all'articolo 3,

al comma 1, sostituire le parole « a completare » con: « ad accelerare »;

al comma 1, sostituire la parola « tecnologia » con le seguenti: « in soluzioni innovative di natura tecnica e tecnologica »;

al comma 1, sopprimere le parole: « che sia »;

al comma 1, dopo la parola « rilevante, » inserire le seguenti: « accessibile e fruibile »;

dopo il comma 1, inserire il seguente: « *1-bis*. In coerenza con quanto previsto dal precedente comma 1, la Rai si impegna a prevedere attività di informazione, formazione ed educazione all'uso di tutte le forme di comunicazione digitale, da predisporre entro sei mesi dalla sottoscrizione del contratto, e così da garantire a tutti l'accessibilità e il corretto utilizzo dei contenuti sulle diverse piattaforme, nell'ottica della progressiva riduzione del “*digital divide*”, anche per mezzo di trasmissioni con divulgatori digitali oltreché eventi sul territorio. »;

al comma 2, sostituire la parola: « complessiva » con le seguenti: « completa e integrale »;

al comma 2, dopo la parola: « prodotti, », inserire le seguenti: « dei contenuti informativi »;

al comma 2, dopo la parola: « processi » inserire le seguenti: « tanto dal lato dell'offerta quanto dal lato della domanda »;

al comma 3, sostituire le parole: « 1 e 2, » con la seguente: « precedenti »;

al comma 3, sostituire le parole: « si impegna » con le parole: « è tenuta »;

al comma 3, alla lettera *b*), dopo le parole: « riguardo alla » inserire la seguente: « loro »;

al comma 3, alla lettera *c*), dopo la parola: « valorizzazione » inserire le seguenti: « della totalità del »;

al comma 3, alla lettera *c*), dopo la parola: « fruibilità » inserire le seguenti: « anche per mezzo di algoritmi e di strumenti di intelligenza artificiale, »;

al comma 3, dopo la lettera *c*) inserire le seguenti lettere:

« *c-bis*) rendere la propria offerta multimediale sempre più accessibile agli utenti con disabilità, mediante un arricchimento dell'offerta, l'uso di sistemi e linguaggi che rendano fruibile il prodotto dalle diverse tipologie di disabilità; »;

« *c-ter*. implementare la piattaforma RaiPlay anche per il tramite di accordi volti alle coproduzioni, condivisione di cataloghi e sviluppo di piattaforme comuni; »;

« *c-quater*. potenziare il servizio *streaming* con l'intento di rendere Raiplay maggiormente fruibile al pari delle piattaforme concorrenti; »;

al comma 3, alla lettera *d*), dopo la parola « consumo » inserire le seguenti: « ed un competitore nella categoria "all news" sul piano internazionale »;

al comma 3, dopo la lettera *d*, aggiungere la seguente: « *d-bis*. sviluppare in proprio algoritmi innovativi per la ricerca e l'indicizzazione dei contenuti che assicurino un livello di autonomia nella selezione del contenuto audiovisivo da parte dell'utente. ».

all'articolo 4,

al comma 1, dopo la parola: « pluralismo » inserire le seguenti: « politico, sociale e culturale »;

al comma 2, alla lettera *a*), dopo la parola: « forniti » inserire le seguenti: « la verifica puntuale delle fonti »;

al comma 2, dopo la lettera *a*), aggiungere le seguenti lettere:

« *a-bis*. un rigoroso rispetto della deontologia professionale da parte dei giornalisti e degli operatori del servizio pubblico, i quali sono tenuti a coniugare e a far rispettare il principio di libertà con quello di responsabilità, nel rispetto della dignità della persona, assicurando un contraddittorio adeguato, effettivo e leale all'interno dei propri programmi, fermo restando il contrasto alla disinformazione; »;

« *a-ter*. il pluralismo informativo con il rispetto di parametri non solo quantitativi, connessi al minutaggio, ma anche qualitativi, uniformandosi agli atti di indirizzo e ai regolamenti dell'Autorità e della Commissione parlamentare di vigilanza; »;

al comma 2, alla lettera *b*) dopo la parola: « sviluppo » inserire le seguenti: « della coesione sociale e »;

al comma 2, alla lettera *c*), dopo la parola: « informazioni » inserire le seguenti: « e il relativo contesto »;

al comma 2, alla lettera *d*), dopo la parola: « settore » inserire le seguenti: « , uniformandosi agli atti di indirizzo e ai regolamenti dell'Autorità e della Commissione parlamentare di vigilanza »;

al comma 2, dopo la lettera *d*) aggiungere le seguenti:

« *d-bis*) la valorizzazione di esperienze positive e di eccellenza presenti nella società italiana; »;

« *d-ter*) la valorizzazione e la promozione della propria tradizione giornalistica d'inchiesta; »;

al comma 3, dopo la parola « contrastare » inserire la seguente: « attivamente »;

al comma 3, dopo la parola « disinformazione » inserire la seguente: « anche »;

al comma 5, sostituire le parole « nazionale, nonché regionale » con le seguenti: « anche a livello territoriale »;

al comma 5, dopo la parola « culturali » inserire la seguente: « , sociali »;

al comma 5, dopo la parola « regionali » inserire le seguenti: « , con la produzione di programmi televisivi e radiofonici locali, »;

dopo il comma 5, inserire il seguente: « 5-bis. La Rai è tenuta a pubblicare nella sezione trasparenza del proprio sito internet l'elenco completo degli opinionisti e degli ospiti delle trasmissioni dell'azienda corredato da una esaustiva biografia. »;

all'articolo 5,

al comma 1, dopo la parola: « giovane » inserire le seguenti: « , distinguendola per le diverse fasce d'età »;

al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

« c-bis. realizzare produzioni anche di intrattenimento incentrate sulla partecipazione giovanile e sulla valorizzazione delle personalità e delle attitudini dei partecipanti; »;

al comma 2, alla lettera d), sostituire le seguenti parole: « sui social » con le seguenti: « on line »;

al comma 2, alla lettera e), dopo la parola « didattica » inserire le seguenti: « e all'orientamento per dare la possibilità a tutti di scoprire le proprie potenzialità e valorizzare i propri talenti; »;

al comma 2, sostituire la lettera f), con le parole: « ampliare l'offerta informativa e i relativi contenuti sui disturbi alimentari, con particolare riferimento alla malattia celiaca e sui rischi correlati sia in programmi televisivi di cucina, sia di salute ma anche in specifici programmi che affrontino il tema dell'educazione alimentare e delle relative problematiche, nonché sulle dipendenze comportamentali; »

al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere le seguenti:

« f-bis. ampliare l'offerta informativa sul fenomeno della droga e delle dipendenze, anche attraverso l'opera di per-

sonale qualificato e specializzato, al fine di aiutare i giovani a capire la vera natura del problema e diffondere la consapevolezza dei danni derivanti dall'uso di sostanze tossiche al fine di ridurre gli effetti nocivi per la salute; »;

« f-ter. ampliare la programmazione dedicata agli adolescenti, attraverso format innovativi e rubriche capaci di rappresentare, in particolare, le problematiche e i disagi relativi a questa fascia di età; »;

al comma 2, alla lettera i), sostituire le parole « la consapevolezza della ricchezza legata » con le seguenti: « i temi legati »;

al comma 2, alla lettera l), dopo la parola « valore » inserire le seguenti: « sociale del terzo settore, »;

al comma 2, alla lettera l), dopo la parola « volontariato, » inserire le seguenti: « delle imprese no profit; »;

al comma 2, dopo la lettera m) aggiungere le seguenti:

« m-bis. promuovere un uso consapevole delle nuove tecnologie; »;

« m-ter. ampliare la divulgazione scientifica sperimentando modalità comunicative più coinvolgenti per i giovani; »;

« m-quater. accrescere la conoscenza e la consapevolezza riguardo alle sfide della transizione digitale ed ecologica del Paese. »;

sopprimere i commi 3 e 4;

dopo l'articolo 5,

inserire il seguente: « 5-bis (Minori)

1. La Rai si impegna ad improntare l'offerta complessiva, diffusa su qualsiasi piattaforma e con qualunque sistema di trasmissione, al rispetto delle norme europee e nazionali a tutela dei minori, tenendo conto in particolare delle sensibilità della prima infanzia e dell'età evolutiva coerentemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera i) e dell'articolo 10 della Convenzione.

2. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 la Rai si impegna affinché l'offerta dedicata ai minori:

a) si caratterizzi per una cura prioritaria per il linguaggio, con riferimento a un

uso appropriato della lingua italiana, all'apprendimento dell'inglese e all'alfabetizzazione digitale, con un'azione di educazione positiva al web;

b) accresca le capacità critiche dei minori e delle famiglie offrendo programmi dedicati alla gestione del proprio "profilo" sui diversi social media, anche in relazione al tema della tutela della privacy e delle informazioni personali;

c) promuova la propria specifica offerta destinata ai minori, dall'età dell'infanzia a quella dell'adolescenza, non riservandola ai soli canali tematici ma anche a quelli generalisti, con l'obiettivo in linea con la funzione di servizio pubblico di diventare il principale influencer delle giovani generazioni.

3. Nella fascia oraria compresa tra le ore 7 e le 23, dedicata a una visione familiare, la Rai è tenuta a realizzare programmi riguardanti tutti i generi televisivi, che tengano conto delle esigenze e della sensibilità dell'infanzia e dell'adolescenza, evitando la messa in onda di programmi che possano nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori, o indurre a una fuorviante percezione dell'immagine femminile.

4. La Rai, attraverso il proprio sistema di segnaletica acustica e visiva, nell'ambito della programmazione lineare e non lineare, evidenzia, con riferimento a film, fiction e intrattenimento, i programmi adatti ad una visione congiunta con un adulto e quelli adatti al solo pubblico adulto. Con riferimento a quest'ultima fattispecie, la Rai applica sistemi di chiara riconoscibilità visiva per tutta la durata dei relativi programmi.

5. Entro sei mesi dall'adozione del presente contratto di servizio, Rai è tenuta ad attivare sulla piattaforma RaiPlay il servizio di *parental control* e ad introdurre sistemi certi ed efficaci di indicazione dell'età minima consigliata per ciascun contenuto trasmesso. La Rai predispone un servizio di limitazione dei contenuti inadatti ai minori, disattivabile unicamente con codice PIN. »;

all'articolo 6,

al comma 3, lettera b), dopo la parola « Rai » inserire le seguenti: « con programmi sottotitolati in inglese, francese, tedesco e spagnolo; »;

al comma 3, lettera c), dopo la parola « *hoc* » inserire le seguenti: « , con particolare attenzione alle attività innovative e sostenibili; »;

al comma 3, lettera f), dopo la parola « noti » inserire le seguenti: « , anche attraverso la produzione diretta delle sedi territoriali; »;

al comma 3, lettera g), dopo la parola « istituzioni » inserire le seguenti: « e dei valori costituzionali, »;

al comma 3, lettera g), dopo la parola « Europea » inserire le seguenti: « tra il grande pubblico; »;

all'articolo 7,

nella rubrica, dopo la parola: « sport » inserire la seguente: « , salute »;

al comma 1, dopo le parole: « sportiva, anche » inserire le seguenti: « sotto il profilo della tutela della salute, nonché »;

al comma 1, lettera c), dopo la parola: « iniziative » inserire le seguenti: « che valorizzino gli enti di promozione sportiva »;

al comma 1, lettera c), dopo la parola: « territorio » inserire le seguenti: « e le società dilettantistiche; »;

al comma 1, lettera d), sostituire le parole: « del modello nutrizionale » con le seguenti: « di modelli nutrizionali »;

all'articolo 8,

al comma 2, dopo la parola: « Sostenibilità » inserire le seguenti: « incentrato sul perseguimento degli obiettivi dell'Agenda ONU 2030 »;

al comma 2, alla lettera a), dopo la parola: « giovani », inserire le seguenti: « anche per la conoscenza dei cosiddetti *green Jobs*; »;

al comma 2, dopo la lettera *b*) aggiungere la seguente: « *b-bis*. promuovere e rafforzare la consapevolezza dell'importanza dell'ambiente, della biodiversità e del benessere animale; »;

al comma 2, alla lettera *d*), dopo la parola: « accrescere » inserire le seguenti: « attraverso la predisposizione di un piano di alfabetizzazione digitale »;

al comma 2, alla lettera *d*), dopo la parola: « online, » inserire le seguenti: « , con particolare attenzione alle fasce anziane della popolazione, alle persone con disabilità e ai minori; »;

dopo la lettera *f*), aggiungere le seguenti:

« *f-bis*) intensificare la frequenza e migliorare il collocamento nei palinsesti dei programmi di divulgazione scientifica e di approfondimento;

*f-ter*) promuovere la consapevolezza su come comportarsi in caso di calamità naturale;

*f-quater*) attivare strumenti informativi idonei rivolti alle micro, piccole e medie imprese per accrescere sensibilità e competenze sulla transizione digitale ed ambientale in ambito aziendale valorizzando le buone pratiche e le opportunità offerte loro dai programmi nazionali ed europei. »

all'articolo 9,

al comma 1, dopo la parola: « diversità » inserire le seguenti: « e la tutela della dignità della persona »;

al comma 2, alla lettera *a*), dopo la parola: « Tg3 » inserire le seguenti: « (comprese le edizioni regionali) »;

al comma 2, sostituire la lettera *b*) con la seguente: « estendere al 20 per cento entro il 2024, al 30 per cento entro il 2025, al 40 per cento entro il 2026, al 50 per cento entro il 2027 e al 60 per cento entro il 2028, sia la sottotitolazione che le audio-descrizioni anche alla programmazione dei canali tematici, con particolare riguardo

all'offerta specificamente rivolta ai minori; »;

al comma 2, lettera *c*), dopo la parola: « orarie » inserire le seguenti: « garantendo l'accessibilità anche ai sordi ipovedenti attraverso un riquadro dell'interprete adeguato per dimensioni e colore »;

al comma 2, lettera *e*), sostituire le parole: « progressivamente la fruibilità dell'informazione regionale » con le seguenti: « secondo la progressione di cui alla lettera *b*) l'accessibilità e la fruibilità dell'informazione regionale; »

al comma 2, lettera *f*), sostituire le parole: « l'accesso » con le seguenti: « l'accessibilità »;

al comma 3, alla lettera *a*) dopo la parola: « disabilità » inserire le seguenti: « con il coinvolgimento diretto delle stesse persone disabili »;

al comma 3 dopo la lettera *b*) aggiungere le seguenti:

« *b-bis*) elaborare e presentare un piano quinquennale per obiettivi, finalizzato allo sviluppo dei servizi e delle trasmissioni nel linguaggio dei segni (LIS), mutuando dalle migliori esperienze già applicate da altre emittenti televisive;

*b-ter*) incrementare il numero delle edizioni al giorno di TG- LIS;

*b-quater*) ampliare e sviluppare servizi di interpretariato LIS e sottotitolazione per le edizioni di Tg3 regionali;

*b-quinquies*) migliorare il servizio di sottotitolazione per tutte le edizioni dei telegiornali di tutti i canali Rai;

*b-sexies*) prevedere una modalità mista per i programmi in diretta con sottotitolazione e servizio interpretariato;

*b-septies*) rendere accessibile il sito della Rai e di RaiPlay;

*b-octies*) promuovere e realizzare, anche tramite nuovi format, la cultura della sussidiarietà e del terzo settore, valorizzando le esperienze in ogni settore con particolare riferimento alle missioni di me-

dici, sacerdoti e categorie tipicamente coinvolte. »;

al comma 4, dopo la parola: « conseguire » aggiungere le seguenti: « iv) necessità di un coordinamento con il Ministero della cultura per le parti di propria competenza. »;

dopo il comma 4, aggiungere il seguente: « 4-bis. La Rai si impegna a garantire:

a) che il segnale televisivo dei programmi dedicati alle minoranze linguistiche abbia la stessa qualità tecnica prevista per le principali reti generaliste nazionali della RAI;

b) che i programmi radiofonici delle minoranze linguistiche siano veicolati anche attraverso la nuova tecnologia DAB e che i programmi radiofonici delle emittenti estere di interesse per le minoranze linguistiche vengano ritrasmessi anche attraverso apposite soluzioni nelle aree di tutela in una logica di cooperazione transfrontaliera, come già succede per le trasmissioni televisive;

c) la digitalizzazione di tutti gli archivi audiovisivi dei programmi prodotti per le minoranze linguistiche, anche con lo scopo di preservarli e di renderli fruibili agli istituti scolastici ed alle associazioni culturali comunitarie delle minoranze linguistiche. »;

all'articolo 10,

al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: « di un'ottica di genere » con le seguenti: « dell'uguaglianza e pari dignità »;

al comma 1, alla lettera f), dopo la parola: « Commissione » inserire le seguenti: « parlamentare di indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi »;

al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente: « f-bis) sensibilizzare conduttori, nonché i propri dipendenti e collaboratori, ad attenersi scrupolosamente nelle loro attività al rispetto dell'integrità e della dignità della persona. »;

all'articolo 11,

al comma 1, dopo la parola: « Istituzioni », inserire le seguenti: « , del ruolo dei partiti, dei sindacati nazionali, dei corpi intermedi, delle associazioni riconosciute giuridicamente »;

dopo il comma 4, aggiungere i seguenti commi:

« 4-bis) La Rai è tenuta ad assicurare l'accesso alla programmazione, nei limiti e secondo modalità concordate, dei lavori parlamentari anche attraverso dirette televisive di sedute parlamentari di rilevanza istituzionale, assicurandone ampia copertura nelle principali edizioni dei telegiornali.

4-ter) La Rai promuove la memoria degli anniversari di interesse nazionale, in sinergia con l'omonima struttura di missione della Presidenza del Consiglio dei ministri. »

dopo l'articolo 11,

inserire il seguente: « 11-bis (Audiovideoteche)

1. La Rai è tenuta a garantire la completa digitalizzazione, la conservazione e la promozione degli archivi storici, radiofonici e televisivi, quale patrimonio essenziale per un efficace sviluppo della complessiva missione di servizio pubblico.

2. La Rai si impegna a proseguire e rafforzare il processo di catalogazione digitale dell'archivio storico televisivo, comprensivo dei materiali registrati su pellicola, utilizzando le tecnologie più avanzate di archiviazione e catalogazione e sperimentando l'integrazione delle audiovideoteche nel processo produttivo digitale, al fine di promuovere la conservazione della memoria audiovisiva del Paese. »

all'articolo 12

al comma 2, dopo la parola: « ESG » inserire le seguenti: « entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente contratto »;

sopprimere il comma 3;

all'articolo 13

al comma 2, dopo la parola: « giovani » inserire le seguenti: « e inoltre presta particolare attenzione all'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, in linea con gli obblighi di legge »;

al comma 2, sostituire la parola: « che » con la seguente: « e »

dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi:

« 3-bis. La Rai si impegna a rispettare le norme in materia di assunzione di lavoratori con disabilità e del loro rapporto di lavoro, garantendo l'opportunità della progressione in carriera e l'utilizzo di accomodamenti ragionevoli, nonché a nominare un responsabile dell'inserimento lavorativo delle persone con disabilità.

3-ter. La Rai si impegna a programmare la formazione dei giovani giornalisti, anche con il supporto della scuola di Perugia. »

all'articolo 14,

al comma 1, alla lettera b), dopo la parola: « materia » aggiungere le seguenti: « di obblighi di investimento »;

al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

« b-bis) indicare i criteri e le modalità con cui vengono assegnati lavori e forniture;

b-ter) potenziare l'offerta sulla piattaforma RaiPlay migliorando la regolamentazione del rapporto con i produttori indipendenti e lavorando per creare nuovi modelli di fruizione dei prodotti. »;

all'articolo 15,

dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

« 12-bis. Rafforzare le infrastrutture fisiche e digitali al fine di implementare la diffusione e la trasmissione del segnale televisivo in tutte le zone del Paese. »;

all'articolo 17,

dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-bis. La Rai è tenuta a razionalizzare le spese legali con l'introduzione di

una maggiore turnazione rispetto ai professionisti scelti dall'azienda ed alla effettuazione di gare per l'affidamento dei servizi legali esterni. »;

all'articolo 18,

al comma 2, dopo la parola: « predispose », inserire le seguenti: « sulla base delle linee guida predisposte dall'Autorità, »;

al comma 2, dopo la parola: « separati. » inserire le seguenti: « Nel bilancio di esercizio è indicato in modo chiaro l'impiego dei ricavi derivanti dal gettito del canone per scopi culturali, sociali ed educativi. »;

all'articolo 20,

al comma 3, alla lettera b) dopo la parola: « società » inserire le seguenti parole: « , così come della disabilità; »

al comma 3, alla lettera f) dopo la parola: « sociale » inserire le seguenti parole: « come previsto dall'articolo 9, nonché agli obiettivi di natura editoriale previsti al comma 3 dell'articolo 2, »;

al comma 3, dopo la lettera f) inserire la seguente: « f-bis) una dettagliata relazione semestrale sullo stato di attuazione del presente contratto di servizio da trasmettere alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e all'AGCOM. »;

al comma 4, dopo la parola: « donna, » inserire le seguenti: « della famiglia, delle persone con disabilità »;

all'articolo 21,

al comma 5, dopo la parola: « Rai. » inserire le seguenti: « La Commissione deve trasmettere ogni verbale delle proprie riunioni alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. »;

all'articolo 22,

al comma 1, dopo la parola: « Commissione » inserire le seguenti: « parlamen-

tare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi »;

al comma 1, dopo le parole: « allegato 1 » inserire le seguenti: « con l'indicazione dei tempi di trasmissione di ogni singolo programma. »;

al comma 3, dopo la parola: « finanze » inserire le seguenti: « e alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi »;

al comma 4, dopo la parola: « Commissione » inserire le seguenti: « parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi »;

dopo il comma 5, aggiungere il seguente: « 5-bis. La Rai informa annualmente la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi sulla realizzazione degli obiettivi di efficienza e di razionalizzazione indicati nel presente contratto, sull'attuazione del piano editoriale e sulle altre materie oggetto della verifica di cui all'articolo 13, comma 2, della convenzione. »;

all'articolo 23,

al comma 2, dopo la lettera *h*), aggiungere la seguente: « *h-bis*) il piano di prevenzione della corruzione previsto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 »;

all'articolo 24,

al comma 3, premettere le seguenti parole: « Fatto salvo il presidio sanzionatorio definito dal TUSMA, »;

all'allegato 1,

al punto 2, alla lettera *a*), dopo la parola: « interna, », inserire le seguenti: « alla transizione ecologica, alla transizione digitale »;

al punto 2, alla lettera *b*), dopo la parola: « famiglie, », inserire le seguenti: « dei giovani »;

al punto 2, alla lettera *b*), dopo la parola: « inclusione; », inserire le seguenti: « programmi che favoriscano l'educazione civica, »;

al punto 2, alla lettera *e*) dopo le parole: « Programmi per » inserire le seguenti: « Giovani e »;

al punto 2, alla lettera *e*) dopo la parola: « morale » inserire le seguenti: « , programmi dedicati ai maggiorenni *under* 35 che abbiano finalità formativa, informativa, culturale e orientativa, anche ai fini dello sviluppo individuale e autonomo oltreché delle scelte lavorative; »

al punto 3, sostituire la parola: « complessiva », con le seguenti: « di ciascuna »;

al punto 6, dopo la parola: « deve: » inserire le seguenti: « - produrre contenuti in formato nativo digitale; »

al punto 6, dopo la parola: « *original* », inserire le seguenti: « in tutti i generi della programmazione »;

al punto 6, dopo le parole: « teche Rai », inserire le seguenti: « , anche attraverso l'uso della piattaforma RaiPlay. »;

## INDICE GENERALE

### GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	3
---	---

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche. C. 854 (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	5
---	---

ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	13
--	----

Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018. C. 1149 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	7
--	---

ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	14
--	----

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019. C. 1150 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	8
--	---

ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	15
--	----

Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021. C. 1259, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	9
---	---

ALLEGATO 4 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	16
--	----

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/1883, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE. Atto n. 53 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	10
--	----

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025. Atto n. 54 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	11
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	11
---	----

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in materia di attività di rappresentanza di interessi.

Audizione di Fulvio Pastore, professore di diritto costituzionale presso l'Università Federico II di Napoli (*in videoconferenza*), di Federica Fabrizzi, professoressa associata di diritto pubblico presso l'Università degli Studi «La Sapienza» di Roma e di Laura Lorello,

professoressa di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Palermo ( <i>in videoconferenza</i> ) ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	11
<b>II Giustizia</b>	
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518- <i>duodecies</i> , 635 e 639 del codice penale. C. 789 Bagnai e C. 1297 Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	17
<b>III Affari esteri e comunitari</b>	
SEDE REFERENTE:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena, fatto a San Marino il 31 marzo 2022. C. 924 Governo ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	20
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	22
<b>V Bilancio, tesoro e programmazione</b>	
SEDE REFERENTE:	
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2022. C. 1343 Governo, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2023. C. 1344 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione</i> ) .....	23
ALLEGATO ( <i>Emendamenti presentati</i> ) .....	27
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	26
<b>XIV Politiche dell'Unione europea</b>	
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alla Banca centrale europea, alla Corte dei conti, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni – Proposta per un organismo etico interistituzionale (COM(2023) 311 final) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	29
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI</b>	
Sulla pubblicità dei lavori .....	33
PARERE PARLAMENTARE SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di contratto di servizio tra il Ministero delle imprese e del <i>made in Italy</i> e la RAI-Radiotelevisione Italiana Spa, per il periodo 2023-2028 (Doc. n. 52) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	33
ALLEGATO ( <i>Schema di parere proposto dai Relatori sull'Atto del Governo n. 52</i> ) .....	36

*Stabilimenti Tipografici*  
*Carlo Colombo S. p. A.*



\*19SMC0051240\*